

ALL' ASSEMBLEA GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

RICORSO EX ART. 13 STATUTO ANM

Il sottoscritto Andrea Reale, iscritto all'ANM, componente del Comitato direttivo centrale dell'ANM, attualmente in carica, intende con la presente proporre ricorso per la revoca della delibera della Giunta Esecutiva centrale del 18 giugno 2025, contenuta al punto 6 del verbale avente quella data, con la quale è stato negato il rimborso delle spese sostenute dallo scrivente per recarsi in visita a Roma in data 16.4.2025 per incontrare il Ministro della Giustizia nei locali del Ministero nella via Arenula, per i seguenti

MOTIVI

1. In data 16 aprile 2025 una delegazione dei rappresentanti del Movimento ArticoloCentouno, composta dallo scrivente, nonché dalla collega Natalia Ceccarelli – attuale componente del Comitato direttivo centrale ANM, eletta nella lista ArticoloCentouno insieme al sottoscritto – e dei Colleghi Rosaria Molè e Rocco Pavese, veniva ricevuta dal Ministro della Giustizia, on. Carlo Nordio, a seguito di interlocuzione con il Capo di Gabinetto, dott.ssa Giusi Bartolozzi. La visita era stata concordata pochi giorni prima, a seguito dello scambio email che si incolla qui sotto.

Il giorno precedente una delegazione composta da TUTTI i componenti delle Giunta Esecutiva Centrale ANM, nata a seguito delle elezioni tenutesi nel gennaio del corrente anno per il rinnovo degli organi rappresentativi dell'associazione magistrati, era stata ricevuta dal Signor Ministro.

I rappresentanti della lista ArticoloCentouno avevano chiesto al Presidente dell'ANM di poter essere coinvolti nella delegazione, tenuto conto che l'ANM è una associazione non riconosciuta, nella quale l'organo deliberativo permanente è il Comitato direttivo centrale, e non la Giunta esecutiva centrale.

ArticoloCentouno è un gruppo che ha presentato una lista: sia nel 2020 che nel 2025 ha ottenuto un numero di voti tali da ottenere la rappresentanza in seno al CDC (nel 2020 con 4 componenti e nel 2025 con 2, rispettivamente a seguito dei 651 voti e 304 voti riportati).

Lo statuto ANM prevede che i poteri di rappresentanza dell'ANM spettino al Presidente, non alla GEC, né al segretario generale.

Absolutamente fisiologico e naturale, dunque, che agli incontri istituzionali con enti rappresentativi del Governo e delle altre Istituzioni abbia titolo a partecipare (solo) il Presidente dell'ANM.

Ove, tuttavia, gli incontri abbiano lo scopo di presentare la nuova composizione dell'ANM, come nel caso di quello tenutosi il 15 aprile 2025 e, pochi giorni prima, presso la Presidenza della Repubblica, sia diritto/dovere di tutte le componenti democraticamente elette di essere invitate. Questa è sempre stata la corretta prassi seguita (lo scrivente ricorda, da ex componente del CDC 2012-2016, la linea seguita dal presidente Rodolfo Sabelli sul punto).

Dal 2020, tuttavia, a causa di una prassi distorta e antidemocratica invalsa, il presidente ANM si reca agli incontri soltanto con i componenti della Giunta esecutiva centrale, negli ultimi anni composta da rappresentati di tutti gli altri gruppi (alias correnti) eletti all'interno del CDC, esclusa la componente ArticoloCentouno.

Va ricordato che per statuto la GEC è l'organo esecutivo dell'ANM e che esso ha solo poteri di attuazione dei deliberati del Comitato direttivo.

Quest'ultimo resta organo decisionale DIRETTIVO, come dice lo stesso nome e indirizza, nella sua unitarietà e con i suoi deliberati, l'attività della GEC (artt. 30 e 33 statuto).

L'impostazione politico/partitica attribuita alla gestione dell'ANM ha indotto erroneamente ad assimilare il ruolo degli organi dell'ANM a quello esistente tra Parlamento e Governo, attribuendo poteri di politica esterna alla c. d. "maggioranza"- rappresentata, nel caso specifico, solo dalle correnti tradizionali- ed escludendo da qualsiasi ruolo attivo nella gestione dell'ANM la componente minoritaria – che critica fortemente la gestione correntizia del CSM.

Nel caso in esame questo atteggiamento risulta ancora più evidente da quando è nato il movimento ArticoloCentouno, ossia dall'anno 2020, a seguito del noto scandalo che ha travolto l'ANM e il CSM, atteso che da quel momento la Giunta esecutiva centrale è divenuta "unitaria", ossia ha raccolto esponenti soltanto delle correnti tradizionali, anche per scelta "politica" della minoranza.

Ciò tuttavia non può in alcun modo inficiare le regole che hanno sempre connotato e connotano la nostra associazione.

Da sempre, invero, tutte le componenti elette nel CDC sono state coinvolte negli incontri di presentazione con le Istituzioni dopo ogni tornata elettorale.

La premessa appare necessaria per enunciare i motivi specifici del presente ricorso.

1) INCOMPETENZA STATUTARIA DELLA GEC nella domanda avanzata dallo scrivente.

La richiesta di rimborso è stata indirizzata dal sottoscritto soltanto al Presidente (che ha la rappresentanza legale dell'ANM) e al Segretario generale atteso che, in virtù del regolamento approvato dal CDC, "qualunque deroga alle presenti disposizioni dovrà essere previamente autorizzata dal Segretario Generale, il quale informerà la Giunta".

Del tutto inopinatamente e arbitrariamente il presidente in carica, dott. Cesare Parodi, e il segretario generale, dott. Rocco Maruotti, hanno ritenuto di rimettere la decisione alla GEC. Così facendo, si sono sottratti alle responsabilità e ai compiti loro precipuamente affidati dallo Statuto e dal regolamento vigente. La GEC non ha alcuna competenza sui rimborsi per spese sostenute da rappresentanti del CDC per incontri svolti nel loro ruolo di esponenti ANM.

2) NEL MERITO- ERRONEA VALUTAZIONE DEL DINIEGO DEL RIMBORSO.

Il rimborso doveva essere semplicemente autorizzato dagli organi competenti (presidente o segretario generale).

La motivazione addotta dalla GEC appare speciosa, errata nei suoi presupposti e dettata da un evidente pregiudizio nei confronti di una componente dell'ANM (quella da taluni definita "di minoranza").

I componenti della GEC hanno così motivato: *"La GEC delibera di non concedere il rimborso spese richiesto da Andrea REALE perché relativo ad attività già espletata, per proprio conto e autonomamente dai componenti del CDC REALE e CECCARELLI".*

Hanno del tutto omesso di valutare che le ragioni della trasferta erano chiaramente istituzionali, non private e che gli esponenti di ArticoloCentouno si sono recati in visita dal Ministro Nordio in quanto rappresentanti ANM, attesa l'indebita – e inusitata- pretermissione operata dal presidente Parodi in occasione dell'incontro tenutosi il giorno precedente, programmato da settimane.

Ciò per una precisa, volontaria, scelta della dirigenza ANM di escludere soltanto ArticoloCentouno, e, al contrario, coinvolgere tutti i dieci componenti della Giunta esecutiva centrale.

Si è trattato di una scelta arbitraria e profondamente contraria alle regole statutarie, che non conferiscono alla GEC alcun potere di rappresentanza esterna superiore a quella del Comitato direttivo centrale.

E' quest'ultimo, come sopra specificato, l'organo deliberativo permanente.

Nessuna discrezionalità, dunque, spetta al Presidente o al segretario generale ANM nella doverosa attività di rimborso di spese sostenute da rappresentanti associativi per finalità statutarie e chiaramente legate al mandato ricevuto dallo scrivente a seguito di libere elezioni. La soluzione coerente con la scelta adottata dalla GEC nei confronti del sottoscritto sarebbe quella di negare il rimborso anche ai componenti della stessa Giunta, ricevuti TUTTI in delegazione dal Ministro della Giustizia (ma anche dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri), nella loro veste di rappresentanti associativi, alla stessa stregua del ruolo rivestito dai componenti di ArticoloCentouno in seno al CDC.

Tutto ciò premesso

Si chiede, pertanto, che l'assemblea deliberi in merito, con i poteri concessigli dall'art. 13 dello statuto ANM, e che annulli la delibera contenuta nel verbale GEC del 18.6.2025, demandando all'organo associativo competente di rivalutare l'istanza di rimborso delle spese sostenute dallo scrivente in occasione dell'incontro istituzionale con il Ministro della Giustizia in data 16.4.2025.

Ragusa, 29.7.2025

dott. Andrea REALE